

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(Deliberazione consiliare n. 8 del 28/02/2002)

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27/03/2007

INDICE GENERALE

CAPO I	NORME GENERALI
Art. 1	Istituzione del canone
Art. 2	Oggetto del regolamento
Art. 3	Tipologia delle occupazioni e durata
Art. 4	Oggetto del canone ed esclusioni
Art. 5	Soggetti obbligati al pagamento del canone
Art. 6	Responsabile gestionale del canone
CAPO II	PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO
Art. 7	Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione
Art. 8	Domanda di concessione o autorizzazione
Art. 9	Istruttoria
Art. 10	Rilascio della concessione o autorizzazione
Art. 11	Contenuto della concessione o autorizzazione
Art. 12	Obblighi del titolare del provvedimento
Art. 13	Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione
Art. 14	Rinuncia all'occupazione
Art. 15	Decadenza della concessione o autorizzazione
Art. 16	Nuova concessione o autorizzazione per subentro
Art. 17	Rinnovo della concessione o autorizzazione
Art. 18	Occupazioni d'urgenza
Art. 19	Occupazioni abusive
CAPO III	TARIFFA – DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE
Art. 20	Misura delle occupazioni
Art. 21	Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali
Art. 22	Determinazione della tariffa di base
Art. 23	Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività
Art. 24	Determinazione del canone
Art. 25	Determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
CAPO IV	AGEVOLAZIONI – MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO – SANZIONI – DIFFIDA AD ADEMPIERE – RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI
Art. 26	Riduzioni
Art. 27	Modalità e termini di pagamento
Art. 28	Penalità, indennità, sanzioni
Art. 29	Definizione agevolata della penale
Art. 30	Diffida ad adempiere
Art. 31	Riscossione coattiva
Art. 32	Rimborsi
CAPO V	NORME FINALI – PUBBLICITA' - ENTRATA IN VIGORE
Art. 33	Norme finali e transitorie
Art. 34	Pubblicità
Art. 35	Entrata in vigore
Tabella A	Categorie Vie
Tabella B	Coefficienti di moltiplicazione
Tabella C	Tariffe
Tabella D	Riduzioni e agevolazioni

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Istituzione del Canone

1. A norma dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

Art. 2 Oggetto del regolamento

1. Il regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di cui all'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione o autorizzazione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il presente regolamento.
2. Il regolamento disciplina altresì la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Art. 3 Tipologia delle occupazioni e durata

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 10 anni. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del Canone, sono computate per intero.
3. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.
4. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
5. Se relativamente alla medesima occupazione abusiva sono redatti distinti verbali di accertamento in tempi diversi, il periodo intercorrente tra la data del primo verbale e quella del successivo si computa comunque al fine della determinazione del periodo di occupazione abusiva.

Art. 4 Oggetto del Canone ed esclusioni

1. Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
2. Il Canone si applica anche alle occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
3. Sono parimenti soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui ai comma 1 e 2, compresi impianti, condutture e cavi.
4. Il Canone non si applica alle seguenti occupazioni:
 - a. Innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
 - b. Segnaletica relativa alla circolazione stradale.
 - c. Orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, e le aste delle bandiere.
 - d. Tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto.
 - e. Occupazioni effettuate con cassonetti ed altri contenitori per la raccolta dei rifiuti, anche differenziata.
 - f. Occupazioni di spazi con insegne ed impianti pubblicitari.
 - g. Occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici.

- h. Occupazioni effettuate con tende solari, prospicienti ingressi e finestre.
- i. Occupazioni effettuate con griglie, cartelli, cannocchiali, pesapersone.
- j. Occupazioni effettuate con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione a titolo gratuito al Comune al termine della concessione medesima ovvero la loro rimozione al termine della concessione.
- k. Occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali, previa espressa comunicazione almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'occupazione al Servizio competente, relativamente a dati identificativi dell'occupante comprensivi del codice fiscale o partita IVA, ubicazione, consistenza durata e finalità dell'occupazione medesima.
- l. Le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni ed A.S.L., nonché da Enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lettera c del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e ss., per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
- m. Le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative Sociali (ONLUS), di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 04.12.1997 n. 460, a condizione che tali organizzazioni risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- n. Occupazioni di aree cimiteriali.
- o. Occupazioni con distributori automatici di sigarette e prodotti vari, cassette postali.
- p. Occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico per il rifornimento delle merci e dalla sosta dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio.
- q. Occupazioni per commercio su spazi ed aree pubbliche in forma itinerante con soste inferiori a 30 minuti, effettuate da bordo del veicolo, senza posizionamento a terra di alcun tipo di struttura o attrezzatura, e comunque previa predisposizione di apposito dispositivo di stazionamento a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce.
- r. Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie.
- s. Occupazioni effettuate da autovetture adibite a trasporto pubblico di linea in concessione, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate.
- t. Occupazioni permanenti o temporanee di aree destinate dal Comune a parcheggio a pagamento e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento di un canone o altro corrispettivo.
- u. Occupazioni permanenti o temporanee di aree destinate dal Comune alla sosta dei bus turistici e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento di un corrispettivo.
- v. Occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune.
- w. Accessi e passi carrabili concessionati ed utilizzati direttamente da soggetti portatori di handicap.
- x. Accessi e passi carrabili concessionati ed utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali da Stato, Regioni, Province, altri Comuni, A. S. L. e rappresentanze consolari, nonché da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lett. "c" del DPR n. 917 del 22.12.1986 e ss. modifiche ed integrazioni.
- y. Passi carrabili a raso non comportanti manufatti o alterazioni del piano stradale;
- z. Passi carrabili affrancati ai sensi dell'art. 44, comma 11, del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993.
- aa. Occupazioni di suolo, sotto/soprasuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, salvo quanto disposto all'art. 20, commi 2, 3, 4 e 5.
- bb. Occupazioni di soprasuolo realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
- cc. Occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune di Capalbio, previa espressa comunicazione almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'occupazione al Servizio competente, relativamente a dati identificativi dell'occupante comprensivi del codice fiscale o partita IVA, ubicazione, consistenza, durata e fonte contrattuale dell'occupazione medesima.
- dd. Manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq. previa espressa comunicazione almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'occupazione al Servizio competente, relativamente a dati identificativi dell'occupante comprensivi del codice fiscale o partita IVA, ubicazione, consistenza, durata e finalità dell'occupazione medesima.
- ee. Occupazioni effettuate da enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato.
- ff. Occupazioni di suolo pubblico effettuate da soggetti privati, normalmente assoggettabili al Canone , quando siano conseguenti ad attività o iniziative promosse dalla Giunta e rientranti in programmi di co/finanziamento erogato dallo Stato o dall'Unione Europea ai quali il Comune abbia già aderito.

Art. 5

Soggetti obbligati al pagamento del Canone.

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione e in mancanza di questo dall'occupante di fatto.
2. Relativamente al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante), ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del concessionario) gli operatori che li occupano purché ne abbiano titolo, secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al pagamento del Canone dovuto per tale tipologia di occupazione.

Art. 6
Responsabile gestionale del canone

1. La gestione del canone, unitamente alle procedure di contestazione per omesso, ritardato, parziale versamento e di comminazione di sanzioni e penalità, è affidata al servizio individuato dall'Amministrazione Comunale nell'ambito dei provvedimenti organizzativi e di gestione di propria competenza (PEG, regolamento di organizzazione o altro atto).

CAPO II
PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 7
Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del presente regolamento.
2. La concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale ed è vietata la subconcessione da parte del titolare.
3. La concessione o autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.
4. La concessione di natura temporanea, se ricorrente e con le medesime caratteristiche, può essere rilasciata per più annualità, nel limite massimo di cui all'art. 3 comma 2.

Art. 8
Domanda di concessione o autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare al Comune apposita domanda in forma scritta e in marca da bollo. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree senza la specifica autorizzazione o concessione.
2. La domanda deve tassativamente contenere i seguenti elementi:
 - generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
 - se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
 - indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
 - individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
 - misura dell'occupazione;
 - finalità, durata e modalità d'uso dell'occupazione;
 - dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento.
3. La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta dal Servizio competente per ogni tipologia di occupazione, in particolare deve essere corredata della necessaria documentazione tecnica, in particolare di una dettagliata planimetria in scala 1/500, salvo che per le occupazioni temporanee. Per queste ultime il Servizio competente può però richiedere la presentazione, se lo ritiene necessario, di un disegno illustrativo dello stato di fatto o di fotografia, da cui risultino le dimensioni della sede stradale o dell'area occupata e il posizionamento dell'ingombro.
4. La domanda deve essere presentata ai fini della sua validità almeno 30 giorni prima l'inizio dell'occupazione se trattasi di occupazione permanente e almeno 15 giorni prima se trattasi di occupazione temporanea. Il mancato rispetto dei predetti termini costituisce causa di rigetto dell'istanza.
5. In mancanza dei suddetti documenti, il responsabile del procedimento li richiede al soggetto che ha presentato la domanda, fissando un termine non inferiore a 10 giorni. Scaduto tale termine senza la produzione dei documenti richiesti, la domanda è archiviata. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

Art. 9 Istruttoria

1. Nell'istruttoria della domanda sarà tenuto particolarmente conto della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, zone limitrofe a strade prive di marciapiede, aree e spazi antistanti gli esercizi commerciali), con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge ed in particolare in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani, programmi comunali. Quindi, per ragioni estetiche o di altra natura nella concessione possono essere previste delle prescrizioni per l'adozione e l'uso di apposite ed idonee attrezzature - tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc.) od imporre l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza della circolazione (come recinzioni, transenne, strutture - tipo o altro).
2. Il Servizio competente acquisisce i pareri degli uffici interessati nel procedimento in quanto competenti per le materie coinvolte dalla concessione richiesta.
3. I pareri devono essere rilasciati entro il termine massimo di giorni 10 dalla richiesta, per le occupazioni permanenti, e giorni 5 dalla richiesta, per le occupazioni temporanee.
4. Sono rigettate le domande di occupazione di aree e spazi pubblici non conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.
5. In caso di esito sfavorevole, il responsabile del procedimento comunica al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Art. 10 Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il Servizio competente rilascia l'atto di concessione ad occupare gli spazi e le aree pubblici se in base all'istruttoria effettuata ne sussistono i presupposti di legittimità e di merito. La decisione sulla domanda di concessione è emanata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta per occupazioni permanenti e entro 15 giorni per le occupazioni temporanee, fatte salve le proroghe del termine derivanti da pareri obbligatori previsti da norme legislative o regolamentari, di altri Uffici o Commissioni, esterni all'Amministrazione Comunale.
2. Il provvedimento di autorizzazione o concessione dovrà essere esposto o presentato dietro richiesta.
3. Ai richiedenti morosi nel pagamento del canone di occupazione di cui al presente regolamento non potranno essere rilasciate altre concessioni fino a quando non abbiano pagato le somme dovute.
4. Il rilascio della concessione/autorizzazione può essere subordinato al deposito di una cauzione qualora:
 - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale;
 - l'ammontare della cauzione è stabilito di volta in volta dall'ufficio tecnico, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare. La cauzione da versare in contanti, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dall'atto di concessione ed è svincolata solo dopo la verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Art. 11 Contenuto della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:
 - a. elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa;
 - b. codice fiscale o partita I.V.A.;
 - c. indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
 - d. tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri;
 - e. durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
 - f. importo del canone se dovuto;
 - g. prescrizioni e condizione particolari cui è subordinata l'occupazione;
 - h. espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
 - i. presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento;
 - j. qualora più soggetti chiedano di effettuare la stessa occupazione o occupazioni incompatibili dovranno essere indicati i criteri seguiti per la scelta del concessionario.

2. Al provvedimento, salvo che non si tratti di sostituzione prevista dalla legge di precedente concessione, è allegato, quale parte integrante, il prospetto di determinazione del Canone sottoscritto, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa, dal responsabile di cui all'art.6.

Art. 12

Obblighi del titolare del provvedimento

1. Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:
 - a. limitare l'occupazione allo spazio od aree concessionati o autorizzati;
 - b. non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 17 del presente regolamento;
 - c. utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
 - d. eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate;
 - e. risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
 - f. provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
 - g. provvedere al versamento del Canone dovuto relativamente all'autorizzazione o concessione non ritirata entro il termine dell'occupazione ivi indicato;
 - h. osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
 - i. tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
 - j. conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;
 - k. comunicare all'Amministrazione Comunale la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante nell'eventualità che la stessa non comporti modifica del titolo concessorio;
 - l. provvedere tempestivamente a richiedere la variazione del titolo concessorio o autorizzatorio alla Direzione che a suo tempo rilasciò l'atto in caso di:
 - nomina nuovo legale rappresentante o amministratore condominiale nel caso in cui lo stesso sia intestatario del titolo concessorio;
 - modifica della ragione sociale o denominazione sociale della società;
 - modifica della denominazione dell'Associazione e/o del suo rappresentante nel caso di associazioni non riconosciute ai sensi dell' art. 36 del Codice Civile;
 - n. nel caso di convocazione scritta effettuata dall'Amministrazione Comunale rispondere nei termini indicati nelle convocazioni scritte o questionari inviati relativamente alle occupazioni di suolo pubblico ed al relativo Canone;
 - o. restituire l'originale dell'atto di concessione o autorizzazione nel caso di rinuncia, cessione, revoca, decadenza del provvedimento stesso.

Art. 13

Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario da effettuare nei termini di legge.
2. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine il Servizio competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.
3. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
4. Nel caso di revoca per pubblico interesse il titolare della concessione o autorizzazione deve restituire al Servizio comunale competente l'originale del provvedimento medesimo.
5. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al comma 1 l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione fino ad un massimo di 3 giorni senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del Canone o qualsiasi altra forma d'indennizzo. Nel caso in cui la

sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà rimborsato, senza interessi, il Canone corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti tale limite.

6. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.

Art. 14 Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta al Servizio che a suo tempo rilasciò il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione. Nel caso di rinuncia all'occupazione da parte di operatori su area pubblica (per l'ex commercio ambulante) il Canone è computato fino alla data di rinuncia risultante dagli atti emessi dal competente Servizio Comunale. Non si dà luogo però a rimborsi per i versamenti comunque effettuati.
3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento restituirà, contestualmente alla comunicazione, al Servizio competente l'originale del provvedimento ed avrà diritto al rimborso del Canone, senza interessi, e dell'eventuale deposito cauzionale già versato.
4. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del Canone avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico.

Art. 15 Decadenza della concessione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dal Servizio che a suo tempo rilasciò l'atto autorizzatorio, nei seguenti casi:
 - a. per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione e nel presente regolamento;
 - b. per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge o regolamento vigenti;
 - c. quando, senza giustificato motivo, non si avvalga per le occupazioni permanenti entro 30 giorni dalla data di rilascio e per quelle temporanee entro 5 giorni dalla data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento, della concessione o autorizzazione accordatagli.
2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo concesso né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo.

Art. 16 Nuova concessione o autorizzazione per subentro

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione al Servizio comunale competente con le stesse modalità e nei termini di cui all'art. 8. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.
2. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo è obbligato, a restituire al Servizio comunale competente, ai sensi dell'art. 12, lett. "o", l'originale del provvedimento di cui era titolare, senza diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato o dovuto per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
3. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.
4. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere temporaneo, è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di subingresso richiesto; per le sole occupazioni inerenti al commercio su aree

pubbliche (ex commercio ambulante) il termine di decorrenza del canone è considerato quello di inizio attività.

Art. 17

Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta al Servizio comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 8 e dovrà evidenziare anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare.
2. La domanda di cui al comma 1 dovrà essere prodotta almeno 30 giorni prima della scadenza se l'occupazione è permanente ed almeno 10 giorni prima della scadenza se temporanea.
3. La concessione o autorizzazione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.
4. Non si dà corso al rinnovo della concessione o autorizzazione qualora non risultino assolti tutti gli adempimenti di cui ai comma 1 e 2.

Art. 18

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;
 - b. dare immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione alla Polizia Municipale via fax o a mezzo telegramma o fonogramma, dell'occupazione effettuata. Sarà cura della Polizia Municipale inoltrare la comunicazione al Servizio competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;
 - c. presentare la domanda di cui all'art. 8 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
3. Il Servizio comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1.

Art. 19

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 18 comma 2 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.
2. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte del Servizio comunale competente un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.
3. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile.

CAPO III

TARIFFA - DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE

Art. 20

Misura delle occupazioni

1. Ai fini della determinazione del Canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq. mentre l'entità delle occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo è determinata in mq. o metri lineari.
2. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.

3. Sono escluse dall'applicazione del Canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione allo stesso soggetto.
4. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.
5. Nel caso che dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia solo nel caso in cui abbiano lo stesso coefficiente di cui al successivo art. 23 ed il totale è arrotondato al metro superiore.
6. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:
 - a. Passo-carrabile
Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede. Ai fini dell'applicazione del Canone la misura del passo carrabile è espressa in mq. ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni.
 - b. Occupazione-di-soprassuolo-o-di-sottosuolo
Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.
 - c. Aree-attrezzate-con-tavoli,sedie-o-simili
Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.
 - d. Distributori-di-carburanti
Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti la superficie di riferimento per determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
 - e. Aree-mercatali-e-posteggi
Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato.
 - f. Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
Per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita al comma 3 del presente articolo, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. , del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili le occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e di persone.
 - g. Occupazioni-eccedenti-1000mq.
Le superfici eccedenti i 1000 mq. relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita dal comma 3 del presente articolo, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Art. 21

Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell'importanza delle aree, in n. 3 categorie di cui alla tabella "A".
2. I passi o accessi carrabili sono inseriti in categoria unica corrispondente alla 1° categoria di cui al comma 1 in quanto il sacrificio imposto alla collettività è ipotizzato identico.

Art. 22

Determinazione della tariffa di base

1. In relazione alla classificazione di cui all'art. 21 comma 1, le tariffe per metro di occupazione sono determinate in sede di prima applicazione negli importi di cui alla tabella "D". Per gli anni successivi le tariffe sono

determinate con provvedimento della Giunta Comunale in conformità ai criteri elencati al comma 2 del presente articolo, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma delle tariffe vigenti.

2. Le tariffe di cui al comma 1 sono determinate secondo i seguenti criteri:
 - a) occupazioni rientranti nella 1^a categoria = tariffa più elevata;
 - b) occupazioni rientranti nella 2^a categoria = tariffa pari al 60 % di quella fissata per la 1^a categoria;
 - c) occupazioni rientranti nella 3^a categoria = tariffa pari al 30 % di quella fissata per la 1^a categoria.
3. La tariffa minima per le occupazioni temporanee non può comunque essere inferiore a €0,10.
4. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie e non sia rilevabile dall'atto autorizzatorio la consistenza attribuibile a ciascuna categoria, ai fini della determinazione del Canone si fa riferimento alla tariffa di base corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 23

Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività

1. Ai fini della determinazione del Canone le tariffe di base, determinate secondo i criteri di cui all'art. 22, sono moltiplicate per un coefficiente che tiene conto del valore economico della disponibilità dell'area sulla quale insiste l'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. Per le diverse e nuove tipologie di occupazione i coefficienti moltiplicatori, in sede di prima applicazione, sono determinati nella tabella "B" del presente regolamento. Per le annualità successive i coefficienti potranno essere modificati con provvedimento dell'Amministrazione Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma dei coefficienti vigenti.

Art. 24

Determinazione del Canone

1. Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, salvo quanto disposto con il successivo art. 25 in materia di determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del Canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa di base (art. 22) per il coefficiente moltiplicatore (art. 23), per la misura dell'occupazione (art. 20). In caso di proroga di concessione per occupazione permanente non si procede all'applicazione del canone per l'annualità per la quale risulta già corrisposto lo stesso per l'anno solare in forza della precedente concessione.
3. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera (art. 22) per il coefficiente moltiplicatore (art. 23), per la misura dell'occupazione (art. 20), per il numero dei giorni di occupazione. Le frazioni di giorno sono computate per intero, fatta salva l'applicazione della riduzione di cui all'art. 26, comma 1.
4. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del Canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3, ed il Canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.
5. Il Canone come determinato, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. L'eventuale maggiorazione da applicare al Canone dovuto, è determinata con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio competente per le manutenzioni.
6. Dalla misura complessiva del Canone, già determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, va detratto l'importo di altri Canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 25

Determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Il Canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, si applica l'art. 63, comma 2 lett. f) del D.Lgs. 446/97. Il canone è stabilito forfettariamente in € 0,77 (L. 1.500) per utenza ed è commisurato al numero complessivo delle utenze riferite al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, a mezzo bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, con causale l'indicazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997.

CAPO IV AGEVOLAZIONI - MODALITÀ' E TERMINI DI PAGAMENTO - SANZIONI - DIFFIDA AD ADEMPIERE - RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

Art. 26 Riduzioni

1. Le tariffe ordinarie del canone sono ridotte del 50% per occupazioni giornaliere di durata inferiore alle 12 ore **consecutive nell'arco delle 24 ore**.
 2. Le tariffe sono altresì ridotte
 - a) del 30% per occupazioni temporanee di durata **uguale o superiore a 15 giorni e inferiore a 30 giorni**;
 - b) del 60% per occupazioni temporanee di durata **uguale o superiore a 30 giorni e inferiore a 60 giorni**;
 - c) del 80% per occupazioni temporanee di durata superiore a 90 giorni.Tali riduzioni non sono cumulabili.
- 2-bis. In caso di rinnovo della concessione o autorizzazione ai sensi dell'art. 17 le riduzioni di cui al comma 2 si applicano con riferimento all'intero periodo di occupazione decorrente dal primo atto di concessione o autorizzazione. Non si procede, in ogni caso, a rideterminazione del canone per i periodi di occupazione precedenti a quello oggetto di rinnovo.**
3. Nel caso di manifestazioni o iniziative patrocinate dal Comune si applica un'ulteriore riduzione del canone pari al 30 %.
 4. I titolari di esercizi commerciali e artigianali ubicati in piazze, strade ed aree mercatali anche coperte che insistono su suolo pubblico, precluse al traffico veicolare o pedonale per lavori pubblici di durata superiore a sei mesi, beneficiano di una riduzione in misura pari al 50% dell'importo del Canone annualmente dovuto. I concessionari interessati potranno avvalersi dell'agevolazione previa presentazione di apposita istanza al Servizio competente volta ad ottenere o il rimborso, senza interessi, del Canone già interamente corrisposto oppure la riduzione del Canone dovuto e non ancora versato. La produzione dell'istanza è comunque condizione indispensabile per poter fruire dell'agevolazione.

Art. 27 Modalità e termini di pagamento

1. Il pagamento del Canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a. mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
 - b. a mezzo di apposito conto corrente postale intestato a Comune di Capalbio - COSAP – Servizio Tesoreria.
2. Nella ricevuta di versamento dovrà essere indicato cognome e nome o denominazione e quale causale il codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.
3. Il versamento non è dovuto per ammontari del canone uguali o inferiori a € 5.
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio. Oppure entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avviso di pagamento emesso in base a comunicazione del Servizio competente attestante l'occupazione di fatto. Per le annualità successive a quella del rilascio entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, salvo quanto previsto al successivo comma 7.
5. Per le occupazioni temporanee, salvo quanto previsto ai successivi commi 6 e 9, il pagamento del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e comunque non oltre il termine iniziale dell'occupazione previsto nel provvedimento.
6. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del Canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 4, fatta eccezione per le occupazioni effettuate ai sensi dell'art. 5, comma 2, per le quali si applicano le modalità e i termini di versamento previste per le occupazioni temporanee.
7. Il Canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore a € 300,00, può essere corrisposto in tre rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze del 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre

dell'anno di riferimento. Non sono ammesse rateizzazioni, relativamente all'anno di rilascio del provvedimento, per le concessioni o autorizzazioni rilasciate in data successiva al 31 ottobre.

8. Per le occupazioni permanenti realizzate nel corso dell'anno, il cui Canone superi € 300,00 qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato, la 1^a rata deve essere corrisposta entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento e le successive alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio dell'occupazione.
9. Il Canone relativo a ciascuna autorizzazione o concessione temporanea, se di ammontare superiore a € 300,00 può essere corrisposto in tre rate di pari importo, senza applicazione di interessi, con le seguenti modalità: la 1^a rata al momento del rilascio dell'atto e comunque non oltre la data di inizio dell'occupazione e le successive alle scadenze di cui al comma 7 ancora utili nell'anno di rilascio dell'atto e comunque non oltre la scadenza dell'occupazione.

Art. 28

Penalità, indennità, sanzioni

1. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del Canone si applica una penalità pari al 30% del Canone dovuto o del restante canone dovuto.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al Canone maggiorato del 50% considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
3. Per le occupazioni abusive, sia permanenti che temporanee, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ove ne ricorrano i presupposti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% dell'indennità di cui al comma 2, ferme restando quelle già stabilite dall'art. 20 comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992.
4. In caso di mancata comunicazione nei casi previsti dall'art. 4, comma 4 lett. k), bb), cc), si applica la sanzione di cui al comma 3 calcolata prendendo quale indennità di riferimento il canone dovuto per la superficie occupata, senza applicazione di riduzioni e altre agevolazioni.
5. Sull'ammontare del Canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno.

Art. 29

Definizione agevolata della penale

1. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza:
 - a. ad 1/8, oltre interessi di legge, nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
 - b. ad 1/6, oltre interessi di legge, nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.
2. Il pagamento della penale ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del versamento del Canone dovuto.

Art. 30

Diffida ad adempiere

1. Il Servizio competente effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del Canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 30 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone, penalità ed interessi. Identica procedura viene seguita per comminare le sanzioni amministrative e l'indennità stabilita dall'art. 28 per quanto riguarda le occupazioni abusive. Le agevolazioni di cui all'art. 26 e 27 non possono essere applicate nel caso di procedura di messa in mora mediante diffida ad adempiere.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo art. 31.

Art. 31

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 602/73.

Art. 32
Rimborsi

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di tre anni decorrenti dalla data dell'avvenuto pagamento.
2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.
3. Il Servizio Competente provvederà al rimborso di cui al comma 1 entro il termine di 90 giorni. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno decorrenti dall'istanza di rimborso. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 è emesso l'eventuale atto di diniego debitamente motivato.
5. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a € 5.
6. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni ai sensi della vigente normativa per il commercio su aree pubbliche ex art. 29 del Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.1998 e art. 7 della L.R. n. 9 del 3.3.1999.
7. Qualora il Comune vanti per il presente Canone un credito nei confronti del richiedente il rimborso, anche se lo stesso figura in qualità di obbligato in solido, il versamento indebito sarà d'ufficio posto a copertura del debito e dell'eventuale penalità ed interessi. Si procederà quindi al rimborso della sola parte eventualmente residua a credito. Di tale procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato e all'eventuale coobbligato oppure coobbligati in solido.

CAPO V
NORME FINALI - PUBBLICITA' - ENTRATA IN VIGORE

Art. 33
Norme Finali e transitorie

1. Le concessioni o autorizzazioni, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il semplice pagamento del presente Canone.
2. Per il primo anno di entrata in vigore del presente regolamento non si darà luogo all'applicazione di penalità per le richieste di eventuali pagamenti a conguaglio relativi a procedure del Servizio competente.
3. Per la sola annualità 2001 il termine di versamento del Canone di cui all'art.28 c.4 è prorogato al 31 maggio 2001, ed è altresì prorogato al 31 maggio 2001 il termine di versamento della 1° rata di cui all'art.28 c.7.

Art. 34
Pubblicità

1. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso gli Uffici interessati.
2. Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.

Art. 35
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

TABELLA "A"

CATEGORIE DI STRADE, PIAZZE ED AREE PUBBLICHE AI FINI DEL COSAP	
CAT. 1	Centro Storico
CAT. 2	Centro abitato di Capalbio Capoluogo, con esclusione del centro storico, Borgo Carige e Capalbio Scalo come perimetrato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 02/12/2003
CAT. 3	Il restante territorio comunale non ricompreso nelle precedenti categorie

TABELLA "B"

COEFFICIENTI DI MOLTIPLICAZIONI DELLA TARIFFA BASE PER SPECIFICHE ATTIVITA'	
- Pubblici esercizi	0,50
- Attività edilizia	0,50
- Commercio ambulante e mercati attrezzati	0,40
- Sagre tradizionali e mostre mercato	0,15
- Manifestazioni culturali, politiche e sportive	0,20
- Attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,20
- Passi carrabili	0,60
- Occupazioni soprasuolo e sottosuolo	0,50
- Distributori di carburante	1,40
- Ogni altro tipo di occupazione diversa dalle precedenti	1

TABELLA "C"

RIDUZIONI	
- Occupazioni orarie di durata inferiore a 12 ore	50%
- Occupazioni di durata uguale o superiore a 15 gg e inferiore a 30 gg	30%
- Occupazioni di durata uguale o superiore a 30 gg e inferiore a 60 gg	60%
- Occupazioni di durata uguale o superiore a 60 gg	80%
- Occupazioni di esercizi commerciali su strade e piazze chiuse per lavori	50%
- Manifestazioni e iniziative patrocinate dal Comune	30%

TABELLA "D"

OCCUPAZIONI PERMANENTI	
- CAT. 1	€ 27,30
- CAT. 2	€ 16,38
- CAT. 3	€ 8,19
OCCUPAZIONI TEMPORANEE	
- CAT. 1	€ 2,60
- CAT. 2	€ 1,56
- CAT. 3	€ 0,78

**Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27/03/2007
IN VIGORE DAL 01/01/2007**

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Simone Cucinotta

